



**Procura della Repubblica**  
presso il Tribunale ordinario di Cosenza

**PROCURA DELLA REPUBBLICA**  
**COSENZA**

**PROTOCOLLO DI INTESA**  
**IN MATERIA DI FRODI ASSICURATIVE**

Con il presente protocollo d'intesa (d'ora in avanti, **il Protocollo**), le parti che lo sottoscrivono, costituite dalla Procura della Repubblica di Cosenza (d'ora in avanti, **la Procura**), dalle società assicurative indicate in calce (d'ora in avanti, **le Società**) anche per i sinistri di competenza del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada (d'ora in avanti, **Fondo**), l'Ufficio Centrale Italiano (d'ora in avanti, **UCI**) e l'Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici (d'ora in avanti, **ANIA**), hanno inteso individuare e disciplinare le migliori prassi operative, nei rapporti reciproci, per rendere più fluidi e veloci le comunicazioni e lo scambio di informazioni aventi ad oggetto episodi ritenuti di rilevanza penale nella materia assicurativa e

---

conseguentemente più efficace e tempestiva, nel distretto, l'azione di contrasto al diffuso fenomeno delle frodi assicurative.

A tal fine, le parti costituite,

### **PREMESSO**

- che il fenomeno criminale delle frodi assicurative - specie nel campo dei cd. falsi sinistri, le cui singole condotte costitutive appaiono riconducibili, secondo i casi, alle fattispecie di cui all'art. 640 cp ed all'art. 642 cp - può ritenersi particolarmente diffuso anche nel territorio di competenza dei vari circondari;
- al fine di un più efficace contrasto al predetto fenomeno e segnatamente avuto riguardo a tutte le notizie di reato aventi ad oggetto le condotte ritenute riconducibili alle predette fattispecie, cui spesso si accompagnano altri gravi delitti strumentali alla realizzazione di frodi assicurative;
- le manifestazioni del predetto fenomeno, individuate come più aggressive, sono quelle poste in essere da gruppi criminali operanti in forma associata, riconosciuti particolarmente radicati, diffusi ed attivi sul territorio di competenza, al contrasto dei quali occorre riservare, in via prioritaria, l'impegno dell'investigazione e dell'azione repressiva;
- per il raggiungimento dei predetti fini di migliore conoscenza e di più efficace contrasto al fenomeno su richiamato, appare necessario

---

acquisire e consolidare, attraverso la specializzazione, conoscenze investigative ed uniformi prassi operative, sia sul versante degli organi di Polizia Giudiziaria delegati dalle Procura, che sul versante dei soggetti investiti della trattazione delle relative procedure all'interno delle singole società assicurative.

Tanto premesso, le Parti costituite

### **CONCORDANO**

e convengono di attenersi e conformarsi, nei loro reciproci rapporti, ai seguenti punti della raggiunta intesa di massima, fatta salva l'opportunità di eventuali integrazioni e modifiche del presente Protocollo che verranno suggerite dall'esperienza dei casi concreti e che le parti si impegnano a comunicarsi per le vie più brevi:

#### ***Punto 1): denunce, querele ed esposti***

La Società, attraverso i responsabili degli uffici preposti al contrasto alle frodi assicurative o a mezzo dei rispettivi legali di fiducia, a seconda delle specificità del singolo caso, previ opportuni e preventivi contatti con il Procuratore della Repubblica o con il Procuratore Aggiunto o Sostituto Procuratore da questi delegato di volta in volta, valuterà se far conoscere alla Procura gli episodi e le circostanze di ritenuto rilievo investigativo a mezzo di specifica denuncia o di semplice esposto, presentando altresì le tempestive querele nei congrui casi.

---

***Punto 2): Polizia Giudiziaria***

Tutte le indagini e gli accertamenti di Polizia Giudiziaria, che la Procura riterranno necessario svolgere in relazione ai segnalati episodi rientranti nel fenomeno delle frodi assicurative saranno delegati alla Sezione di P.G. individuata di volta in volta dal magistrato titolare dell'indagine, eventualmente anche in co-delega con altra Forza di Polizia da cui provenga l'informativa.

La Procura comunicherà alla Società i nominativi e i recapiti telefonici e di posta elettronica degli appartenenti alla Sezione di Polizia Giudiziaria delegati alle indagini nella materia delle frodi assicurative e con i quali i soggetti di cui al punto terzo o i legali di fiducia di volta in volta incaricati dalle società potranno tenere gli opportuni contatti.

***Punto 3): punti di contatto nella Società***

Le Società individueranno, all'interno della propria struttura organizzativa, uno o più referenti abilitati ad assumere e comunicare alla Procura ed alla Polizia Giudiziaria delegata tutte le informazioni di interesse investigativo di cui le Società siano in possesso, comunicando alla Procura ed alla Polizia Giudiziaria i rispettivi riferimenti nominativi con i relativi recapiti telefonici e di posta elettronica.

***Punto 4): scambio informativo***

Lo scambio di informazioni e di comunicazioni tra le Società, la Procura e la Polizia Giudiziaria dovrà essere tendenzialmente ispirato alle modalità più fluide e veloci (mail, telefonate, contatto diretto del legale etc.) in relazione alle specifiche esigenze legate alle investigazioni o alla singola evenienza o

---

circostanza oggetto di comunicazione e fatta salva la necessaria formalizzazione in forma scritta delle denunce, delle querele o in ogni altro caso suggerito dalla Procura.

***Punto 5): Denunce e querele dirette ad altre autorità giudiziarie***

Al solo fine di consentire la conoscenza dell'attività dei gruppi criminali operanti in forma associata nell'ambito del fenomeno criminale di cui trattasi, attraverso il rilevamento dei singoli episodi di presunta frode, anche se rientranti nella competenza di altri circondari potenzialmente posti in essere da gruppi radicati sul territorio di competenza dei vari circondari, le Società si impegna a depositare presso la Procura, anche in copia, le denunce e le querele dirette ad altra Autorità giudiziaria salvo nulla osta di quest'ultima.

Ai medesimi fini, la Società valuterà altresì, nei congrui casi e salvo l'eventuale vincolo del segreto investigativo, quando comunicare gli esiti di investigazioni in corso presso altri Uffici giudiziari, anche per consentire le opportune iniziative di coordinamento investigativo e lo scambio di atti e di informazioni tra le diverse Autorità giudiziarie operanti.

***Punto 6): prassi operative uniformi***

Le Società adotteranno le modalità operative e le iniziative di coordinamento finalizzate ad evitare che notizie, informazioni e documenti, prodotti, da produrre o comunque acquisiti in sede penale, siano prodotti in sede civile qualora ciò possa arrecare pregiudizio alle investigazioni in corso.

Al contempo, la Procura valuterà, anche su segnalazione delle Società, i casi specifici in cui sia opportuno procedere al sequestro o ad intervento a norma

---

dell'art. 70 c.p.c. per impedire che i reati siano portati ad ulteriori conseguenze a danno della società.

Le Società si impegnano, a loro volta, ad assumere le opportune iniziative di propria competenza, ritenute utili per una più efficace attuazione del presente protocollo.

***Punto 7): annessi, modifiche, integrazioni ed estensioni al protocollo.***

Stante la natura di massima ed allo stato anche sperimentale, quanto all'efficacia operativa, degli accordi previsti nel presente Protocollo, le parti convengono fin d'ora sulla eventualità, suggerita dalle prossime applicazioni, di più specifiche regolamentazioni di singoli punti che verranno esplicitate ed adottate con annessi, separatamente concordati e poi allegati al presente accordo quali parti integranti dello stesso.

Cosenza, **05 NOV, 2018**

LE PARTI CONTRAENTI


Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cosenza  
Dott. Mario Spaguolo

ANIA

Dott. Massimo Treffiletti

---

ELENCO SOTTOSCRITTORI









**INTESA SANPAOLO  
ASSICURA**

Torino 23 ottobre 2018

Ill.mo  
Procuratore della Repubblica  
presso il Tribunale di Cosenza

Intesa San Paolo Assicura S.p.a. (con sede legale in Torino al corso Inghilterra, 3) in persona dell'Amministratore Delegato e Legale Rappresentante dott. Alessandro Scarfò, nato a Milano il 30/07/1961, che agisce in forza dei poteri conferitigli dallo Statuto e dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del ~~14/03/2018~~ dichiara l'intenzione di aderire al Protocollo di intesa in materia di frodi assicurative con la Procura della Repubblica di Cosenza. A tal fine DELEGA il dott. Massimo Trefiletti, nato a Milano il 14/10/1966, a consegnare il Protocollo di intesa in materia di frodi assicurative tra la Procura sopra indicata ed INTESA SANPAOLO ASSICURA S.p.a.

NOMINATIVO	SOCIETA' ASSICURATRICE	FIRMA
SCARFO' Alessandro	Intesa Sanpaolo Assicura S.p.a.	





**Procura della Repubblica**  
presso il Tribunale ordinario di Cosenza

**PROCURA DELLA REPUBBLICA**  
**COSENZA**

**PROTOCOLLO DI INTESA**  
**IN MATERIA DI FRODI ASSICURATIVE**

Con il presente protocollo d'intesa (d'ora in avanti, **il Protocollo**), le parti che lo sottoscrivono, costituite dalla Procura della Repubblica di Cosenza (d'ora in avanti, **la Procura**), dalle società assicurative indicate in calce (d'ora in avanti, **le Società**) anche per i sinistri di competenza del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada (d'ora in avanti, **Fondo**), l'Ufficio Centrale Italiano (d'ora in avanti, **UCI**) e l'Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici (d'ora in avanti, **ANIA**), hanno inteso individuare e disciplinare le migliori prassi operative, nei rapporti reciproci, per rendere più fluidi e veloci le comunicazioni e lo scambio di informazioni aventi ad oggetto episodi ritenuti di rilevanza penale nella materia assicurativa e

---

conseguentemente più efficace e tempestiva, nel distretto, l'azione di contrasto al diffuso fenomeno delle frodi assicurative.

A tal fine, le parti costituite,

### **PREMESSO**

- che il fenomeno criminale delle frodi assicurative - specie nel campo dei cd. falsi sinistri, le cui singole condotte costitutive appaiono riconducibili, secondo i casi, alle fattispecie di cui all'art. 640 cp ed all'art. 642 cp - può ritenersi particolarmente diffuso anche nel territorio di competenza dei vari circondari;
- al fine di un più efficace contrasto al predetto fenomeno e segnatamente avuto riguardo a tutte le notizie di reato aventi ad oggetto le condotte ritenute riconducibili alle predette fattispecie, cui spesso si accompagnano altri gravi delitti strumentali alla realizzazione di frodi assicurative;
- le manifestazioni del predetto fenomeno, individuate come più aggressive, sono quelle poste in essere da gruppi criminali operanti in forma associata, riconosciuti particolarmente radicati, diffusi ed attivi sul territorio di competenza, al contrasto dei quali occorre riservare, in via prioritaria, l'impegno dell'investigazione e dell'azione repressiva;
- per il raggiungimento dei predetti fini di migliore conoscenza e di più efficace contrasto al fenomeno su richiamato, appare necessario

---

acquisire e consolidare, attraverso la specializzazione, conoscenze investigative ed uniformi prassi operative, sia sul versante degli organi di Polizia Giudiziaria delegati dalle Procura, che sul versante dei soggetti investiti della trattazione delle relative procedure all'interno delle singole società assicurative.

Tanto premesso, le Parti costituite

### CONCORDANO

e convengono di attenersi e conformarsi, nei loro reciproci rapporti, ai seguenti punti della raggiunta intesa di massima, fatta salva l'opportunità di eventuali integrazioni e modifiche del presente Protocollo che verranno suggerite dall'esperienza dei casi concreti e che le parti si impegnano a comunicarsi per le vie più brevi:

***Punto 1): denunce, querele ed esposti***

La Società, attraverso i responsabili degli uffici preposti al contrasto alle frodi assicurative o a mezzo dei rispettivi legali di fiducia, a seconda delle specificità del singolo caso, previ opportuni e preventivi contatti con il Procuratore della Repubblica o con il Procuratore Aggiunto o Sostituto Procuratore da questi delegato di volta in volta, valuterà se far conoscere alla Procura gli episodi e le circostanze di ritenuto rilievo investigativo a mezzo di specifica denuncia o di semplice esposto, presentando altresì le tempestive querele nei congrui casi.

---

***Punto 2): Polizia Giudiziaria***

Tutte le indagini e gli accertamenti di Polizia Giudiziaria, che la Procura riterranno necessario svolgere in relazione ai segnalati episodi rientranti nel fenomeno delle frodi assicurative saranno delegati alla Sezione di P.G. individuata di volta in volta dal magistrato titolare dell'indagine, eventualmente anche in co-delega con altra Forza di Polizia da cui provenga l'informativa.

La Procura comunicherà alla Società i nominativi e i recapiti telefonici e di posta elettronica degli appartenenti alla Sezione di Polizia Giudiziaria delegati alle indagini nella materia delle frodi assicurative e con i quali i soggetti di cui al punto terzo o i legali di fiducia di volta in volta incaricati dalle società potranno tenere gli opportuni contatti.

***Punto 3): punti di contatto nella Società***

Le Società individueranno, all'interno della propria struttura organizzativa, uno o più referenti abilitati ad assumere e comunicare alla Procura ed alla Polizia Giudiziaria delegata tutte le informazioni di interesse investigativo di cui le Società siano in possesso, comunicando alla Procura ed alla Polizia Giudiziaria i rispettivi riferimenti nominativi con i relativi recapiti telefonici e di posta elettronica.

***Punto 4): scambio informativo***

Lo scambio di informazioni e di comunicazioni tra le Società, la Procura e la Polizia Giudiziaria dovrà essere tendenzialmente ispirato alle modalità più fluide e veloci (mail, telefonate, contatto diretto del legale etc.) in relazione alle specifiche esigenze legate alle investigazioni o alla singola evenienza o

---

circostanza oggetto di comunicazione e fatta salva la necessaria formalizzazione in forma scritta delle denunce, delle querele o in ogni altro caso suggerito dalla Procura.

***Punto 5): Denunce e querele dirette ad altre autorità giudiziarie***

Al solo fine di consentire la conoscenza dell'attività dei gruppi criminali operanti in forma associata nell'ambito del fenomeno criminale di cui trattasi, attraverso il rilevamento dei singoli episodi di presunta frode, anche se rientranti nella competenza di altri circondari potenzialmente posti in essere da gruppi radicati sul territorio di competenza dei vari circondari, le Società si impegna a depositare presso la Procura, anche in copia, le denunce e le querele dirette ad altra Autorità giudiziaria salvo nulla osta di quest'ultima.

Ai medesimi fini, la Società valuterà altresì, nei congrui casi e salvo l'eventuale vincolo del segreto investigativo, quando comunicare gli esiti di investigazioni in corso presso altri Uffici giudiziari, anche per consentire le opportune iniziative di coordinamento investigativo e lo scambio di atti e di informazioni tra le diverse Autorità giudiziarie operanti.

***Punto 6): prassi operative uniformi***

Le Società adotteranno le modalità operative e le iniziative di coordinamento finalizzate ad evitare che notizie, informazioni e documenti, prodotti, da produrre o comunque acquisiti in sede penale, siano prodotti in sede civile qualora ciò possa arrecare pregiudizio alle investigazioni in corso.

Al contempo, la Procura valuterà, anche su segnalazione delle Società, i casi specifici in cui sia opportuno procedere al sequestro o ad intervento a norma

---

dell'art. 70 c.p.c. per impedire che i reati siano portati ad ulteriori conseguenze a danno della società.

Le Società si impegnano, a loro volta, ad assumere le opportune iniziative di propria competenza, ritenute utili per una più efficace attuazione del presente protocollo.

***Punto 7): annessi, modifiche, integrazioni ed estensioni al protocollo.***

Stante la natura di massima ed allo stato anche sperimentale, quanto all'efficacia operativa, degli accordi previsti nel presente Protocollo, le parti convengono fin d'ora sulla eventualità, suggerita dalle prossime applicazioni, di più specifiche regolamentazioni di singoli punti che verranno esplicitate ed adottate con annessi, separatamente concordati e poi allegati al presente accordo quali parti integranti dello stesso.

Cosenza, 05 NOV. 2018

LE PARTI CONTRAENTI


Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cosenza


Dott. Mario Spaguolo



ANIA

Dott. Massimo Treffiletti



22/10/18  






**Procura della Repubblica**  
presso il Tribunale ordinario di Cosenza

**PROCURA DELLA REPUBBLICA**  
**COSENZA**

**PROTOCOLLO DI INTESA**  
**IN MATERIA DI FRODI ASSICURATIVE**

Con il presente protocollo d'intesa (d'ora in avanti, il **Protocollo**), le parti che lo sottoscrivono, costituite dalla Procura della Repubblica di Cosenza (d'ora in avanti, **la Procura**), dalle società assicurative indicate in calce (d'ora in avanti, **le Società**) anche per i sinistri di competenza del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada (d'ora in avanti, **Fondo**), l'Ufficio Centrale Italiano (d'ora in avanti, **UCI**) e l'Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici (d'ora in avanti, **ANIA**), hanno inteso individuare e disciplinare le migliori prassi operative, nei rapporti reciproci, per rendere più fluidi e veloci le comunicazioni e lo scambio di informazioni aventi ad oggetto episodi ritenuti di rilevanza penale nella materia assicurativa e

---

conseguentemente più efficace e tempestiva, nel distretto, l'azione di contrasto al diffuso fenomeno delle frodi assicurative.

A tal fine, le parti costituite,

### PREMESSO

- che il fenomeno criminale delle frodi assicurative - specie nel campo dei cd. falsi sinistri, le cui singole condotte costitutive appaiono riconducibili, secondo i casi, alle fattispecie di cui all'art. 640 cp ed all'art. 642 cp - può ritenersi particolarmente diffuso anche nel territorio di competenza dei vari circondari;
- al fine di un più efficace contrasto al predetto fenomeno e segnatamente avuto riguardo a tutte le notizie di reato aventi ad oggetto le condotte ritenute riconducibili alle predette fattispecie, cui spesso si accompagnano altri gravi delitti strumentali alla realizzazione di frodi assicurative;
- le manifestazioni del predetto fenomeno, individuate come più aggressive, sono quelle poste in essere da gruppi criminali operanti in forma associata, riconosciuti particolarmente radicati, diffusi ed attivi sul territorio di competenza, al contrasto dei quali occorre riservare, in via prioritaria, l'impegno dell'investigazione e dell'azione repressiva;
- per il raggiungimento dei predetti fini di migliore conoscenza e di più efficace contrasto al fenomeno su richiamato, appare necessario



---

acquisire e consolidare, attraverso la specializzazione, conoscenze investigative ed uniformi prassi operative, sia sul versante degli organi di Polizia Giudiziaria delegati dalle Procura, che sul versante dei soggetti investiti della trattazione delle relative procedure all'interno delle singole società assicurative.

Tanto premesso, le Parti costituite

### CONCORDANO

e convengono di attenersi e conformarsi, nei loro reciproci rapporti, ai seguenti punti della raggiunta intesa di massima, fatta salva l'opportunità di eventuali integrazioni e modifiche del presente Protocollo che verranno suggerite dall'esperienza dei casi concreti e che le parti si impegnano a comunicarsi per le vie più brevi:

#### *Punto 1): denunce, querele ed esposti*

La Società, attraverso i responsabili degli uffici preposti al contrasto alle frodi assicurative o a mezzo dei rispettivi legali di fiducia, a seconda delle specificità del singolo caso, previ opportuni e preventivi contatti con il Procuratore della Repubblica o con il Procuratore Aggiunto o Sostituto Procuratore da questi delegato di volta in volta, valuterà se far conoscere alla Procura gli episodi e le circostanze di ritenuto rilievo investigativo a mezzo di specifica denuncia o di semplice esposto, presentando altresì le tempestive querele nei congrui casi.

---

***Punto 2): Polizia Giudiziaria***

Tutte le indagini e gli accertamenti di Polizia Giudiziaria, che la Procura riterranno necessario svolgere in relazione ai segnalati episodi rientranti nel fenomeno delle frodi assicurative saranno delegati alla Sezione di P.G. individuata di volta in volta dal magistrato titolare dell'indagine, eventualmente anche in co-delega con altra Forza di Polizia da cui provenga l'informativa.

La Procura comunicherà alla Società i nominativi e i recapiti telefonici e di posta elettronica degli appartenenti alla Sezione di Polizia Giudiziaria delegati alle indagini nella materia delle frodi assicurative e con i quali i soggetti di cui al punto terzo o i legali di fiducia di volta in volta incaricati dalle società potranno tenere gli opportuni contatti.

***Punto 3): punti di contatto nella Società***

Le Società individueranno, all'interno della propria struttura organizzativa, uno o più referenti abilitati ad assumere e comunicare alla Procura ed alla Polizia Giudiziaria delegata tutte le informazioni di interesse investigativo di cui le Società siano in possesso, comunicando alla Procura ed alla Polizia Giudiziaria i rispettivi riferimenti nominativi con i relativi recapiti telefonici e di posta elettronica.



***Punto 4): scambio informativo***

Lo scambio di informazioni e di comunicazioni tra le Società, la Procura e la Polizia Giudiziaria dovrà essere tendenzialmente ispirato alle modalità più fluide e veloci (mail, telefonate, contatto diretto del legale etc.) in relazione alle specifiche esigenze legate alle investigazioni o alla singola evenienza o

---

circostanza oggetto di comunicazione e fatta salva la necessaria formalizzazione in forma scritta delle denunce, delle querele o in ogni altro caso suggerito dalla Procura.

***Punto 5): Denunce e querele dirette ad altre autorità giudiziarie***

Al solo fine di consentire la conoscenza dell'attività dei gruppi criminali operanti in forma associata nell'ambito del fenomeno criminale di cui trattasi, attraverso il rilevamento dei singoli episodi di presunta frode, anche se rientranti nella competenza di altri circondari potenzialmente posti in essere da gruppi radicati sul territorio di competenza dei vari circondari, le Società si impegna a depositare presso la Procura, anche in copia, le denunce e le querele dirette ad altra Autorità giudiziaria salvo nulla osta di quest'ultima.

Ai medesimi fini, la Società valuterà altresì, nei congrui casi e salvo l'eventuale vincolo del segreto investigativo, quando comunicare gli esiti di investigazioni in corso presso altri Uffici giudiziari, anche per consentire le opportune iniziative di coordinamento investigativo e lo scambio di atti e di informazioni tra le diverse Autorità giudiziarie operanti.

***Punto 6): prassi operative uniformi***

Le Società adotteranno le modalità operative e le iniziative di coordinamento finalizzate ad evitare che notizie, informazioni e documenti, prodotti, da produrre o comunque acquisiti in sede penale, siano prodotti in sede civile qualora ciò possa arrecare pregiudizio alle investigazioni in corso.

Al contempo, la Procura valuterà, anche su segnalazione delle Società, i casi specifici in cui sia opportuno procedere al sequestro o ad intervento a norma

---

dell'art. 70 c.p.c. per impedire che i reati siano portati ad ulteriori conseguenze a danno della società.

Le Società si impegnano, a loro volta, ad assumere le opportune iniziative di propria competenza, ritenute utili per una più efficace attuazione del presente protocollo.

*Punto 7): annessi, modifiche, integrazioni ed estensioni al protocollo.*

Stante la natura di massima ed allo stato anche sperimentale, quanto all'efficacia operativa, degli accordi previsti nel presente Protocollo, le parti convengono fin d'ora sulla eventualità, suggerita dalle prossime applicazioni, di più specifiche regolamentazioni di singoli punti che verranno esplicitate ed adottate con annessi, separatamente concordati e poi allegati al presente accordo quali parti integranti dello stesso.

Cosenza, **05 NOV. 2018**

LE PARTI CONTRAENTI

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cosenza

Dott. Mario Spaguolo


ANIA

Dott. Massimo Treffiletti

---

ELENCO SOTTOSCRITTORI

~~AXA ASSICURAZIONI S.p.A.~~  
~~GIOVANNI PASQUONE~~







**Procura della Repubblica**  
presso il Tribunale ordinario di Cosenza

**PROCURA DELLA REPUBBLICA**  
**COSENZA**

**PROTOCOLLO DI INTESA**  
**IN MATERIA DI FRODI ASSICURATIVE**

Con il presente protocollo d'intesa (d'ora in avanti, **il Protocollo**), le parti che lo sottoscrivono, costituite dalla Procura della Repubblica di Cosenza (d'ora in avanti, **la Procura**), dalle società assicurative indicate in calce (d'ora in avanti, **le Società**) anche per i sinistri di competenza del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada (d'ora in avanti, **Fondo**), l'Ufficio Centrale Italiano (d'ora in avanti, **UCI**) e l'Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici (d'ora in avanti, **ANIA**), hanno inteso individuare e disciplinare le migliori prassi operative, nei rapporti reciproci, per rendere più fluidi e veloci le comunicazioni e lo scambio di informazioni aventi ad oggetto episodi ritenuti di rilevanza penale nella materia assicurativa e

---

conseguentemente più efficace e tempestiva, nel distretto, l'azione di contrasto al diffuso fenomeno delle frodi assicurative.

A tal fine, le parti costituite,

### **PREMESSO**

- che il fenomeno criminale delle frodi assicurative - specie nel campo dei cd. falsi sinistri, le cui singole condotte costitutive appaiono riconducibili, secondo i casi, alle fattispecie di cui all'art. 640 cp ed all'art. 642 cp - può ritenersi particolarmente diffuso anche nel territorio di competenza dei vari circondari;
- al fine di un più efficace contrasto al predetto fenomeno e segnatamente avuto riguardo a tutte le notizie di reato aventi ad oggetto le condotte ritenute riconducibili alle predette fattispecie, cui spesso si accompagnano altri gravi delitti strumentali alla realizzazione di frodi assicurative;
- le manifestazioni del predetto fenomeno, individuate come più aggressive, sono quelle poste in essere da gruppi criminali operanti in forma associata, riconosciuti particolarmente radicati, diffusi ed attivi sul territorio di competenza, al contrasto dei quali occorre riservare, in via prioritaria, l'impegno dell'investigazione e dell'azione repressiva;
- per il raggiungimento dei predetti fini di migliore conoscenza e di più efficace contrasto al fenomeno su richiamato, appare necessario

---

acquisire e consolidare, attraverso la specializzazione, conoscenze investigative ed uniformi prassi operative, sia sul versante degli organi di Polizia Giudiziaria delegati dalle Procura, che sul versante dei soggetti investiti della trattazione delle relative procedure all'interno delle singole società assicurative.

Tanto premesso, le Parti costituite

### CONCORDANO

e convengono di attenersi e conformarsi, nei loro reciproci rapporti, ai seguenti punti della raggiunta intesa di massima, fatta salva l'opportunità di eventuali integrazioni e modifiche del presente Protocollo che verranno suggerite dall'esperienza dei casi concreti e che le parti si impegnano a comunicarsi per le vie più brevi:

***Punto 1): denunce, querele ed esposti***

La Società, attraverso i responsabili degli uffici preposti al contrasto alle frodi assicurative o a mezzo dei rispettivi legali di fiducia, a seconda delle specificità del singolo caso, previ opportuni e preventivi contatti con il Procuratore della Repubblica o con il Procuratore Aggiunto o Sostituto Procuratore da questi delegato di volta in volta, valuterà se far conoscere alla Procura gli episodi e le circostanze di ritenuto rilievo investigativo a mezzo di specifica denuncia o di semplice esposto, presentando altresì le tempestive querele nei congrui casi.

---

***Punto 2): Polizia Giudiziaria***

Tutte le indagini e gli accertamenti di Polizia Giudiziaria, che la Procura riterranno necessario svolgere in relazione ai segnalati episodi rientranti nel fenomeno delle frodi assicurative saranno delegati alla Sezione di P.G. individuata di volta in volta dal magistrato titolare dell'indagine, eventualmente anche in co-delega con altra Forza di Polizia da cui provenga l'informativa.

La Procura comunicherà alla Società i nominativi e i recapiti telefonici e di posta elettronica degli appartenenti alla Sezione di Polizia Giudiziaria delegati alle indagini nella materia delle frodi assicurative e con i quali i soggetti di cui al punto terzo o i legali di fiducia di volta in volta incaricati dalle società potranno tenere gli opportuni contatti.

***Punto 3): punti di contatto nella Società***

Le Società individueranno, all'interno della propria struttura organizzativa, uno o più referenti abilitati ad assumere e comunicare alla Procura ed alla Polizia Giudiziaria delegata tutte le informazioni di interesse investigativo di cui le Società siano in possesso, comunicando alla Procura ed alla Polizia Giudiziaria i rispettivi riferimenti nominativi con i relativi recapiti telefonici e di posta elettronica.

***Punto 4): scambio informativo***

Lo scambio di informazioni e di comunicazioni tra le Società, la Procura e la Polizia Giudiziaria dovrà essere tendenzialmente ispirato alle modalità più fluide e veloci (mail, telefonate, contatto diretto del legale etc.) in relazione alle specifiche esigenze legate alle investigazioni o alla singola evenienza o

---

circostanza oggetto di comunicazione e fatta salva la necessaria formalizzazione in forma scritta delle denunce, delle querele o in ogni altro caso suggerito dalla Procura.

***Punto 5): Denunce e querele dirette ad altre autorità giudiziarie***

Al solo fine di consentire la conoscenza dell'attività dei gruppi criminali operanti in forma associata nell'ambito del fenomeno criminale di cui trattasi, attraverso il rilevamento dei singoli episodi di presunta frode, anche se rientranti nella competenza di altri circondari potenzialmente posti in essere da gruppi radicati sul territorio di competenza dei vari circondari, le Società si impegna a depositare presso la Procura, anche in copia, le denunce e le querele dirette ad altra Autorità giudiziaria salvo nulla osta di quest'ultima.

Ai medesimi fini, la Società valuterà altresì, nei congrui casi e salvo l'eventuale vincolo del segreto investigativo, quando comunicare gli esiti di investigazioni in corso presso altri Uffici giudiziari, anche per consentire le opportune iniziative di coordinamento investigativo e lo scambio di atti e di informazioni tra le diverse Autorità giudiziarie operanti.

***Punto 6): prassi operative uniformi***

Le Società adotteranno le modalità operative e le iniziative di coordinamento finalizzate ad evitare che notizie, informazioni e documenti, prodotti, da produrre o comunque acquisiti in sede penale, siano prodotti in sede civile qualora ciò possa arrecare pregiudizio alle investigazioni in corso.

Al contempo, la Procura valuterà, anche su segnalazione delle Società, i casi specifici in cui sia opportuno procedere al sequestro o ad intervento a norma

---

dell'art. 70 c.p.c. per impedire che i reati siano portati ad ulteriori conseguenze a danno della società.

Le Società si impegnano, a loro volta, ad assumere le opportune iniziative di propria competenza, ritenute utili per una più efficace attuazione del presente protocollo.

***Punto 7): annessi, modifiche, integrazioni ed estensioni al protocollo.***


Stante la natura di massima ed allo stato anche sperimentale, quanto all'efficacia operativa, degli accordi previsti nel presente Protocollo, le parti convengono fin d'ora sulla eventualità, suggerita dalle prossime applicazioni, di più specifiche regolamentazioni di singoli punti che verranno esplicitate ed adottate con annessi, separatamente concordati e poi allegati al presente accordo quali parti integranti dello stesso.

Cosenza, **05 NOV. 2018**  
.....

LE PARTI CONTRAENTI


Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cosenza

Dott. Mario Spaguolo



ANIA


Dott. Massimo Treffilatti



---

ELENCO SOTTOSCRITTORI

**Allianz S.p.A.**  
*Giulio*







**Procura della Repubblica**  
presso il Tribunale ordinario di Cosenza

**PROCURA DELLA REPUBBLICA**  
**COSENZA**

**PROTOCOLLO DI INTESA**  
**IN MATERIA DI FRODI ASSICURATIVE**

Con il presente protocollo d'intesa (d'ora in avanti, **il Protocollo**), le parti che lo sottoscrivono, costituite dalla Procura della Repubblica di Cosenza (d'ora in avanti, **la Procura**), dalle società assicurative indicate in calce (d'ora in avanti, **le Società**) anche per i sinistri di competenza del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada (d'ora in avanti, **Fondo**), l'Ufficio Centrale Italiano (d'ora in avanti, **UCI**) e l'Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici (d'ora in avanti, **ANIA**), hanno inteso individuare e disciplinare le migliori prassi operative, nei rapporti reciproci, per rendere più fluidi e veloci le comunicazioni e lo scambio di informazioni aventi ad oggetto episodi ritenuti di rilevanza penale nella materia assicurativa e

---

conseguentemente più efficace e tempestiva, nel distretto, l'azione di contrasto al diffuso fenomeno delle frodi assicurative.

A tal fine, le parti costituite,

### **PREMESSO**

- che il fenomeno criminale delle frodi assicurative - specie nel campo dei cd. falsi sinistri, le cui singole condotte costitutive appaiono riconducibili, secondo i casi, alle fattispecie di cui all'art. 640 cp ed all'art. 642 cp - può ritenersi particolarmente diffuso anche nel territorio di competenza dei vari circondari;
- al fine di un più efficace contrasto al predetto fenomeno e segnatamente avuto riguardo a tutte le notizie di reato aventi ad oggetto le condotte ritenute riconducibili alle predette fattispecie, cui spesso si accompagnano altri gravi delitti strumentali alla realizzazione di frodi assicurative;
- le manifestazioni del predetto fenomeno, individuate come più aggressive, sono quelle poste in essere da gruppi criminali operanti in forma associata, riconosciuti particolarmente radicati, diffusi ed attivi sul territorio di competenza, al contrasto dei quali occorre riservare, in via prioritaria, l'impegno dell'investigazione e dell'azione repressiva;
- per il raggiungimento dei predetti fini di migliore conoscenza e di più efficace contrasto al fenomeno su richiamato, appare necessario

---

acquisire e consolidare, attraverso la specializzazione, conoscenze investigative ed uniformi prassi operative, sia sul versante degli organi di Polizia Giudiziaria delegati dalle Procura, che sul versante dei soggetti investiti della trattazione delle relative procedure all'interno delle singole società assicurative.

Tanto premesso, le Parti costituite

### **CONCORDANO**

e convengono di attenersi e conformarsi, nei loro reciproci rapporti, ai seguenti punti della raggiunta intesa di massima, fatta salva l'opportunità di eventuali integrazioni e modifiche del presente Protocollo che verranno suggerite dall'esperienza dei casi concreti e che le parti si impegnano a comunicarsi per le vie più brevi:

#### ***Punto 1): denunce, querele ed esposti***

La Società, attraverso i responsabili degli uffici preposti al contrasto alle frodi assicurative o a mezzo dei rispettivi legali di fiducia, a seconda delle specificità del singolo caso, previ opportuni e preventivi contatti con il Procuratore della Repubblica o con il Procuratore Aggiunto o Sostituto Procuratore da questi delegato di volta in volta, valuterà se far conoscere alla Procura gli episodi e le circostanze di ritenuto rilievo investigativo a mezzo di specifica denuncia o di semplice esposto, presentando altresì le tempestive querele nei congrui casi.

---

***Punto 2): Polizia Giudiziaria***

Tutte le indagini e gli accertamenti di Polizia Giudiziaria, che la Procura riterranno necessario svolgere in relazione ai segnalati episodi rientranti nel fenomeno delle frodi assicurative saranno delegati alla Sezione di P.G. individuata di volta in volta dal magistrato titolare dell'indagine, eventualmente anche in co-delega con altra Forza di Polizia da cui provenga l'informativa.

La Procura comunicherà alla Società i nominativi e i recapiti telefonici e di posta elettronica degli appartenenti alla Sezione di Polizia Giudiziaria delegati alle indagini nella materia delle frodi assicurative e con i quali i soggetti di cui al punto terzo o i legali di fiducia di volta in volta incaricati dalle società potranno tenere gli opportuni contatti.

***Punto 3): punti di contatto nella Società***

Le Società individueranno, all'interno della propria struttura organizzativa, uno o più referenti abilitati ad assumere e comunicare alla Procura ed alla Polizia Giudiziaria delegata tutte le informazioni di interesse investigativo di cui le Società siano in possesso, comunicando alla Procura ed alla Polizia Giudiziaria i rispettivi riferimenti nominativi con i relativi recapiti telefonici e di posta elettronica.

***Punto 4): scambio informativo***

Lo scambio di informazioni e di comunicazioni tra le Società, la Procura e la Polizia Giudiziaria dovrà essere tendenzialmente ispirato alle modalità più fluide e veloci (mail, telefonate, contatto diretto del legale etc.) in relazione alle specifiche esigenze legate alle investigazioni o alla singola evenienza o

---

circostanza oggetto di comunicazione e fatta salva la necessaria formalizzazione in forma scritta delle denunce, delle querele o in ogni altro caso suggerito dalla Procura.

***Punto 5): Denunce e querele dirette ad altre autorità giudiziarie***

Al solo fine di consentire la conoscenza dell'attività dei gruppi criminali operanti in forma associata nell'ambito del fenomeno criminale di cui trattasi, attraverso il rilevamento dei singoli episodi di presunta frode, anche se rientranti nella competenza di altri circondari potenzialmente posti in essere da gruppi radicati sul territorio di competenza dei vari circondari, le Società si impegna a depositare presso la Procura, anche in copia, le denunce e le querele dirette ad altra Autorità giudiziaria salvo nulla osta di quest'ultima.

Ai medesimi fini, la Società valuterà altresì, nei congrui casi e salvo l'eventuale vincolo del segreto investigativo, quando comunicare gli esiti di investigazioni in corso presso altri Uffici giudiziari, anche per consentire le opportune iniziative di coordinamento investigativo e lo scambio di atti e di informazioni tra le diverse Autorità giudiziarie operanti.

***Punto 6): prassi operative uniformi***

Le Società adotteranno le modalità operative e le iniziative di coordinamento finalizzate ad evitare che notizie, informazioni e documenti, prodotti, da produrre o comunque acquisiti in sede penale, siano prodotti in sede civile qualora ciò possa arrecare pregiudizio alle investigazioni in corso.

Al contempo, la Procura valuterà, anche su segnalazione delle Società, i casi specifici in cui sia opportuno procedere al sequestro o ad intervento a norma

dell'art. 70 c.p.c. per impedire che i reati siano portati ad ulteriori conseguenze a danno della società.

Le Società si impegnano, a loro volta, ad assumere le opportune iniziative di propria competenza, ritenute utili per una più efficace attuazione del presente protocollo.

***Punto 7): annessi, modifiche, integrazioni ed estensioni al protocollo.***

Stante la natura di massima ed allo stato anche sperimentale, quanto all'efficacia operativa, degli accordi previsti nel presente Protocollo, le parti convengono fin d'ora sulla eventualità, suggerita dalle prossime applicazioni, di più specifiche regolamentazioni di singoli punti che verranno esplicitate ed adottate con annessi, separatamente concordati e poi allegati al presente accordo quali parti integranti dello stesso.

Cosenza, **05 NOV. 2018**

LE PARTI CONTRAENTI

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cosenza

Dott. Mario Spaguolo

ANIA

Dott. Massimo Treffiletti

ELENCO SOTTOSCRITTORI

HDI Assicurazioni S.p.A.  
Direzione Sinistri  
Antifrode, Rivalse e Ricorsi su Sinistri  
Via Abruzzi, 10  
00187 Roma

*Di de Luca*



**Procura della Repubblica**  
presso il Tribunale ordinario di Cosenza

**PROCURA DELLA REPUBBLICA**  
**COSENZA**

**PROTOCOLLO DI INTESA**  
**IN MATERIA DI FRODI ASSICURATIVE**

Con il presente protocollo d'intesa (d'ora in avanti, **il Protocollo**), le parti che lo sottoscrivono, costituite dalla Procura della Repubblica di Cosenza (d'ora in avanti, **la Procura**), dalle società assicurative indicate in calce (d'ora in avanti, **le Società**) anche per i sinistri di competenza del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada (d'ora in avanti, **Fondo**), l'Ufficio Centrale Italiano (d'ora in avanti, **UCI**) e l'Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici (d'ora in avanti, **ANIA**), hanno inteso individuare e disciplinare le migliori prassi operative, nei rapporti reciproci, per rendere più fluidi e veloci le comunicazioni e lo scambio di informazioni aventi ad oggetto episodi ritenuti di rilevanza penale nella materia assicurativa e

---

conseguentemente più efficace e tempestiva, nel distretto, l'azione di contrasto al diffuso fenomeno delle frodi assicurative.

A tal fine, le parti costituite,

### PREMESSO

- che il fenomeno criminale delle frodi assicurative - specie nel campo dei cd. falsi sinistri, le cui singole condotte costitutive appaiono riconducibili, secondo i casi, alle fattispecie di cui all'art. 640 cp ed all'art. 642 cp - può ritenersi particolarmente diffuso anche nel territorio di competenza dei vari circondari;
- al fine di un più efficace contrasto al predetto fenomeno e segnatamente avuto riguardo a tutte le notizie di reato aventi ad oggetto le condotte ritenute riconducibili alle predette fattispecie, cui spesso si accompagnano altri gravi delitti strumentali alla realizzazione di frodi assicurative;
- le manifestazioni del predetto fenomeno, individuate come più aggressive, sono quelle poste in essere da gruppi criminali operanti in forma associata, riconosciuti particolarmente radicati, diffusi ed attivi sul territorio di competenza, al contrasto dei quali occorre riservare, in via prioritaria, l'impegno dell'investigazione e dell'azione repressiva;
- per il raggiungimento dei predetti fini di migliore conoscenza e di più efficace contrasto al fenomeno su richiamato, appare necessario



---

acquisire e consolidare, attraverso la specializzazione, conoscenze investigative ed uniformi prassi operative, sia sul versante degli organi di Polizia Giudiziaria delegati dalle Procura, che sul versante dei soggetti investiti della trattazione delle relative procedure all'interno delle singole società assicurative.

Tanto premesso, le Parti costituite

### **CONCORDANO**

e convengono di attenersi e conformarsi, nei loro reciproci rapporti, ai seguenti punti della raggiunta intesa di massima, fatta salva l'opportunità di eventuali integrazioni e modifiche del presente Protocollo che verranno suggerite dall'esperienza dei casi concreti e che le parti si impegnano a comunicarsi per le vie più brevi:

#### ***Punto 1): denunce, querele ed esposti***

La Società, attraverso i responsabili degli uffici preposti al contrasto alle frodi assicurative o a mezzo dei rispettivi legali di fiducia, a seconda delle specificità del singolo caso, previ opportuni e preventivi contatti con il Procuratore della Repubblica o con il Procuratore Aggiunto o Sostituto Procuratore da questi delegato di volta in volta, valuterà se far conoscere alla Procura gli episodi e le circostanze di ritenuto rilievo investigativo a mezzo di specifica denuncia o di semplice esposto, presentando altresì le tempestive querele nei congrui casi.

---

***Punto 2): Polizia Giudiziaria***

Tutte le indagini e gli accertamenti di Polizia Giudiziaria, che la Procura riterranno necessario svolgere in relazione ai segnalati episodi rientranti nel fenomeno delle frodi assicurative saranno delegati alla Sezione di P.G. individuata di volta in volta dal magistrato titolare dell'indagine, eventualmente anche in co-delega con altra Forza di Polizia da cui provenga l'informativa.

La Procura comunicherà alla Società i nominativi e i recapiti telefonici e di posta elettronica degli appartenenti alla Sezione di Polizia Giudiziaria delegati alle indagini nella materia delle frodi assicurative e con i quali i soggetti di cui al punto terzo o i legali di fiducia di volta in volta incaricati dalle società potranno tenere gli opportuni contatti.

***Punto 3): punti di contatto nella Società***

Le Società individueranno, all'interno della propria struttura organizzativa, uno o più referenti abilitati ad assumere e comunicare alla Procura ed alla Polizia Giudiziaria delegata tutte le informazioni di interesse investigativo di cui le Società siano in possesso, comunicando alla Procura ed alla Polizia Giudiziaria i rispettivi riferimenti nominativi con i relativi recapiti telefonici e di posta elettronica.

***Punto 4): scambio informativo***

Lo scambio di informazioni e di comunicazioni tra le Società, la Procura e la Polizia Giudiziaria dovrà essere tendenzialmente ispirato alle modalità più fluide e veloci (mail, telefonate, contatto diretto del legale etc.) in relazione alle specifiche esigenze legate alle investigazioni o alla singola evenienza o

---

circostanza oggetto di comunicazione e fatta salva la necessaria formalizzazione in forma scritta delle denunce, delle querele o in ogni altro caso suggerito dalla Procura.

***Punto 5): Denunce e querele dirette ad altre autorità giudiziarie***

Al solo fine di consentire la conoscenza dell'attività dei gruppi criminali operanti in forma associata nell'ambito del fenomeno criminale di cui trattasi, attraverso il rilevamento dei singoli episodi di presunta frode, anche se rientranti nella competenza di altri circondari potenzialmente posti in essere da gruppi radicati sul territorio di competenza dei vari circondari, le Società si impegna a depositare presso la Procura, anche in copia, le denunce e le querele dirette ad altra Autorità giudiziaria salvo nulla osta di quest'ultima.

Ai medesimi fini, la Società valuterà altresì, nei congrui casi e salvo l'eventuale vincolo del segreto investigativo, quando comunicare gli esiti di investigazioni in corso presso altri Uffici giudiziari, anche per consentire le opportune iniziative di coordinamento investigativo e lo scambio di atti e di informazioni tra le diverse Autorità giudiziarie operanti.

***Punto 6): prassi operative uniformi***

Le Società adotteranno le modalità operative e le iniziative di coordinamento finalizzate ad evitare che notizie, informazioni e documenti, prodotti, da produrre o comunque acquisiti in sede penale, siano prodotti in sede civile qualora ciò possa arrecare pregiudizio alle investigazioni in corso.

Al contempo, la Procura valuterà, anche su segnalazione delle Società, i casi specifici in cui sia opportuno procedere al sequestro o ad intervento a norma

---

dell'art. 70 c.p.c. per impedire che i reati siano portati ad ulteriori conseguenze a danno della società.

Le Società si impegnano, a loro volta, ad assumere le opportune iniziative di propria competenza, ritenute utili per una più efficace attuazione del presente protocollo.

*Punto 7): annessi, modifiche, integrazioni ed estensioni al protocollo.*

Stante la natura di massima ed allo stato anche sperimentale, quanto all'efficacia operativa, degli accordi previsti nel presente Protocollo, le parti convengono fin d'ora sulla eventualità, suggerita dalle prossime applicazioni, di più specifiche regolamentazioni di singoli punti che verranno esplicitate ed adottate con annessi, separatamente concordati e poi allegati al presente accordo quali parti integranti dello stesso.

**05 NOV. 2018**

Cosenza, .....

LE PARTI CONTRAENTI

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cosenza

Dott. Mario Spaguolo


ANIA


Dott. Massimo Treffeletti

---

ELENCO SOTTOSCRITTORI

GRUPPO REALE MUTUA ASSICURAZIONI  
DIREZIONE SINISTRI D. C.







**Procura della Repubblica**  
presso il Tribunale ordinario di Cosenza

**PROCURA DELLA REPUBBLICA**  
**COSENZA**

**PROTOCOLLO DI INTESA**  
**IN MATERIA DI FRODI ASSICURATIVE**

Con il presente protocollo d'intesa (d'ora in avanti, **il Protocollo**), le parti che lo sottoscrivono, costituite dalla Procura della Repubblica di Cosenza (d'ora in avanti, **la Procura**), dalle società assicurative indicate in calce (d'ora in avanti, **le Società**) anche per i sinistri di competenza del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada (d'ora in avanti, **Fondo**), l'Ufficio Centrale Italiano (d'ora in avanti, **UCI**) e l'Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici (d'ora in avanti, **ANIA**), hanno inteso individuare e disciplinare le migliori prassi operative, nei rapporti reciproci, per rendere più fluidi e veloci le comunicazioni e lo scambio di informazioni aventi ad oggetto episodi ritenuti di rilevanza penale nella materia assicurativa e

---

conseguentemente più efficace e tempestiva, nel distretto, l'azione di contrasto al diffuso fenomeno delle frodi assicurative.

A tal fine, le parti costituite,

### **PREMESSO**

- che il fenomeno criminale delle frodi assicurative - specie nel campo dei cd. falsi sinistri, le cui singole condotte costitutive appaiono riconducibili, secondo i casi, alle fattispecie di cui all'art. 640 cp ed all'art. 642 cp - può ritenersi particolarmente diffuso anche nel territorio di competenza dei vari circondari;
- al fine di un più efficace contrasto al predetto fenomeno e segnatamente avuto riguardo a tutte le notizie di reato aventi ad oggetto le condotte ritenute riconducibili alle predette fattispecie, cui spesso si accompagnano altri gravi delitti strumentali alla realizzazione di frodi assicurative;
- le manifestazioni del predetto fenomeno, individuate come più aggressive, sono quelle poste in essere da gruppi criminali operanti in forma associata, riconosciuti particolarmente radicati, diffusi ed attivi sul territorio di competenza, al contrasto dei quali occorre riservare, in via prioritaria, l'impegno dell'investigazione e dell'azione repressiva;
- per il raggiungimento dei predetti fini di migliore conoscenza e di più efficace contrasto al fenomeno su richiamato, appare necessario



---

acquisire e consolidare, attraverso la specializzazione, conoscenze investigative ed uniformi prassi operative, sia sul versante degli organi di Polizia Giudiziaria delegati dalle Procura, che sul versante dei soggetti investiti della trattazione delle relative procedure all'interno delle singole società assicurative.

—

Tanto premesso, le Parti costituite

### **CONCORDANO**

e convengono di attenersi e conformarsi, nei loro reciproci rapporti, ai seguenti punti della raggiunta intesa di massima, fatta salva l'opportunità di eventuali integrazioni e modifiche del presente Protocollo che verranno suggerite dall'esperienza dei casi concreti e che le parti si impegnano a comunicarsi per le vie più brevi:

#### ***Punto 1): denunce, querele ed esposti***

La Società, attraverso i responsabili degli uffici preposti al contrasto alle frodi assicurative o a mezzo dei rispettivi legali di fiducia, a seconda delle specificità del singolo caso, previ opportuni e preventivi contatti con il Procuratore della Repubblica o con il Procuratore Aggiunto o Sostituto Procuratore da questi delegato di volta in volta, valuterà se far conoscere alla Procura gli episodi e le circostanze di ritenuto rilievo investigativo a mezzo di specifica denuncia o di semplice esposto, presentando altresì le tempestive querele nei congrui casi.

---

***Punto 2): Polizia Giudiziaria***

Tutte le indagini e gli accertamenti di Polizia Giudiziaria, che la Procura riterranno necessario svolgere in relazione ai segnalati episodi rientranti nel fenomeno delle frodi assicurative saranno delegati alla Sezione di P.G. individuata di volta in volta dal magistrato titolare dell'indagine, eventualmente anche in co-delega con altra Forza di Polizia da cui provenga l'informativa.

La Procura comunicherà alla Società i nominativi e i recapiti telefonici e di posta elettronica degli appartenenti alla Sezione di Polizia Giudiziaria delegati alle indagini nella materia delle frodi assicurative e con i quali i soggetti di cui al punto terzo o i legali di fiducia di volta in volta incaricati dalle società potranno tenere gli opportuni contatti.

***Punto 3): punti di contatto nella Società***

Le Società individueranno, all'interno della propria struttura organizzativa, uno o più referenti abilitati ad assumere e comunicare alla Procura ed alla Polizia Giudiziaria delegata tutte le informazioni di interesse investigativo di cui le Società siano in possesso, comunicando alla Procura ed alla Polizia Giudiziaria i rispettivi riferimenti nominativi con i relativi recapiti telefonici e di posta elettronica.

***Punto 4): scambio informativo***

Lo scambio di informazioni e di comunicazioni tra le Società, la Procura e la Polizia Giudiziaria dovrà essere tendenzialmente ispirato alle modalità più fluide e veloci (mail, telefonate, contatto diretto del legale etc.) in relazione alle specifiche esigenze legate alle investigazioni o alla singola evenienza o

---

circostanza oggetto di comunicazione e fatta salva la necessaria formalizzazione in forma scritta delle denunce, delle querele o in ogni altro caso suggerito dalla Procura.

***Punto 5): Denunce e querele dirette ad altre autorità giudiziarie***

Al solo fine di consentire la conoscenza dell'attività dei gruppi criminali operanti in forma associata nell'ambito del fenomeno criminale di cui trattasi, attraverso il rilevamento dei singoli episodi di presunta frode, anche se rientranti nella competenza di altri circondari potenzialmente posti in essere da gruppi radicati sul territorio di competenza dei vari circondari, le Società si impegna a depositare presso la Procura, anche in copia, le denunce e le querele dirette ad altra Autorità giudiziaria salvo nulla osta di quest'ultima.

Ai medesimi fini, la Società valuterà altresì, nei congrui casi e salvo l'eventuale vincolo del segreto investigativo, quando comunicare gli esiti di investigazioni in corso presso altri Uffici giudiziari, anche per consentire le opportune iniziative di coordinamento investigativo e lo scambio di atti e di informazioni tra le diverse Autorità giudiziarie operanti.

***Punto 6): prassi operative uniformi***

Le Società adotteranno le modalità operative e le iniziative di coordinamento finalizzate ad evitare che notizie, informazioni e documenti, prodotti, da produrre o comunque acquisiti in sede penale, siano prodotti in sede civile qualora ciò possa arrecare pregiudizio alle investigazioni in corso.

Al contempo, la Procura valuterà, anche su segnalazione delle Società, i casi specifici in cui sia opportuno procedere al sequestro o ad intervento a norma

---

dell'art. 70 c.p.c. per impedire che i reati siano portati ad ulteriori conseguenze a danno della società.

Le Società si impegnano, a loro volta, ad assumere le opportune iniziative di propria competenza, ritenute utili per una più efficace attuazione del presente protocollo.

***Punto 7): annessi, modifiche, integrazioni ed estensioni al protocollo.***

Stante la natura di massima ed allo stato anche sperimentale, quanto all'efficacia operativa, degli accordi previsti nel presente Protocollo, le parti convengono fin d'ora sulla eventualità, suggerita dalle prossime applicazioni, di più specifiche regolamentazioni di singoli punti che verranno esplicitate ed adottate con annessi, separatamente concordati e poi allegati al presente accordo quali parti integranti dello stesso.

Cosenza **05 NOV. 2018**


LE PARTI CONTRAENTI

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cosenza

Dott. Mario Spaguolo


ANIA

Dott. Massimo Treffiletti



---

ELENCO SOTTOSCRITTORI



FRANCESCO CAPUANO (GENERAZIONE ITALIA)

